



CORTE SPORTIVA DI APPELLO

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Decisione nr° 44

IL 5 agosto 2019

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 18 luglio 2019, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio Rodiani della Porta	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

sul reclamo pervenuto in data 15/07/2019, prot. n. 263, della ASD The Rockets, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig. Ettore Merendino, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 10 luglio 2019, Comunicato BR/04/GS, pubblicato in data 11/07/2019, con cui, in occasione della gara di Beach Rugby ASD The Rockets - Belli Dentro, disputata nella Tappa del Trofeo Italiano di Beach Rugby svoltasi in Fregene, in data 6/7/2019, ha sanzionato il giocatore Sig. Alessandro Giancarlini con la squalifica di 10 (dieci) partite, in applicazione dell'art. 2.5, lett. f), (comportamento irrispettoso nei confronti di un Ufficiale di gara), del Regolamento disciplinare federale del Trofeo Italiano di Beach Rugby 2019.

FATTO

L'ASD The Rockets, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, sottopone a critica la decisione del Giudice Sportivo unicamente sotto il profilo della misura, a suo dire eccessiva, della sanzione irrogata, in quanto *"alla luce del referto arbitrale, non risultando né attenuanti, né aggravanti, il comportamento avrebbe, a nostra modesta opinione, potuto essere sanzionato con il parametro-medio (sette partite, quale la media tra 2 e 12 partite, previste per comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro dall'Art. 27, comma 1, lett. Del Codice di Giustizia FIR"*.

Il ricorso della ASD reclamante, pertanto, pur in assenza di esplicite conclusioni, si ritiene volto ad ottenere una riduzione della sanzione irrogata al proprio giocatore Sig. Alessandro Giancarlini, entro il limite di 7 (sette) partite, intendendosi in tal senso invocata una riforma del provvedimento impugnato.

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 16/07/2019, comunicata in pari data, fissava la Camera di Consiglio per il 18 luglio 2019.

Alla camera di consiglio del 18 luglio 2019 nessuno compariva per la parte reclamante

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, decideva il ricorso come da separato dispositivo, con riserva del deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Innanzitutto, il Collegio osserva che il reclamo proposto non contesta il referto arbitrale, né offre una ricostruzione dei fatti da esso neppure in parte difforme. Deve, altresì, evidenziarsi che neppure è censurata la qualificazione della condotta del giocatore operata dal Giudice Sportivo con l'applicazione della sanzione prevista per il comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro. Per tale fattispecie, il Regolamento Disciplinare federale del Trofeo Italiano di Beach Rugby 2019, al punto 2.5, lett. f), prevede che il tesserato venga afflitto "*qualora proferisca parole offensive o tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, con la sanzione della squalifica dalle partite ufficiali da due a dodici partite*", sanzione che ricalca quella prevista dall'art. 27, lett. c) del Regolamento di Giustizia FIR.

Il sodalizio ricorrente, in sostanza, si limita ad osservare che, in mancanza di attenuanti o aggravanti risultanti dai fatti riportati nel referto, il Giudice Sportivo, diversamente da quanto fatto, avrebbe potuto irrogare la sanzione risultante dalla media aritmetica tra il minimo e il massimo della pena edittale senza addurre, come precedentemente osservato, alcuna altra ragione a sostegno della propria richiesta.

Tanto premesso, rilevato che la condotta del Sig. Alessandro Giancarlini, si sia estrinsecata con le modalità riportate dall'arbitro in referto e non contestate: "*Finita la partita, si avvicinava come per stringermi la mano e invece mi strattonava il polso con forza*", il reclamo proposto non appare sostenuto da alcuna scrutinabile valida motivazione.

Risulta, infatti, *per tabulas*, che il Giudice Sportivo nell'irrogare la sanzione non abbia rinvenuto nel comportamento *de quo* circostanze attenuanti o aggravanti, ma si sia limitato ad esercitare il potere discrezionale nell'applicazione della sanzione entro il minimo ed il massimo edittale riconosciutogli dall'art. 14 del Regolamento di Giustizia FIR.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Peraltro, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, il Giudice Sportivo non è incorso in alcun abuso, essendo la sanzione irrogata aderente ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e logicità, avuto riguardo alle modalità dell'infrazione ed alla gravità del fatto da considerarsi ai limiti dell'aggressione o quantomeno dell'atto violento, essendosi estrinsecato in uno strattone violento al polso per come refertato dall'ufficiale di gara e neppure contestato dal reclamante, avvenuto dopo la conclusione della gara.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, e 14 del Regolamento di Giustizia, nonché l'art. 2.5, lett. f), del Disciplinare federale del Trofeo Italiano Beach Rugby 2019;
- respinge il reclamo proposto;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 18 luglio – 5 agosto 2019

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali